



# COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

### O G G E T T O

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** - di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>AVOLEDO Fulvio</b>	<b>Presente</b>
<b>AVOLEDO Tiziano</b>	<b>Presente</b>
<b>BELLONE Massimiliano</b>	<b>Presente</b>
<b>BIANCHET Mirco</b>	<b>Assente</b>
<b>BIASUTTO Oriano</b>	<b>Presente</b>
<b>BONO Sandra</b>	<b>Presente</b>
<b>BORTOLUSSI Annibale</b>	<b>Presente</b>
<b>CHERUBIN Maurizio</b>	<b>Presente</b>
<b>FORTE Luisa</b>	<b>Presente</b>
<b>MANIAGO Daniela</b>	<b>Presente</b>
<b>MASOTTI Pierino</b>	<b>Presente</b>
<b>MAURMAIR Markus</b>	<b>Presente</b>
<b>MENINI Umberto</b>	<b>Presente</b>
<b>RAFFIN Lucia Maria</b>	<b>Presente</b>
<b>SBRISSA Cristina</b>	<b>Presente</b>
<b>VIOLA Antonella</b>	<b>Presente</b>
<b>ZILLI Daniele</b>	<b>Presente</b>

Presenti n. **16** - Assenti n. **1**

Partecipano alla seduta, in qualità di Assessori esterni:

(Assente/Presente)

**BOTTACIN Donatella**

**P**

Partecipa il Segretario Comunale Signor Milan Elisabetta.  
 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco e previa nomina degli scrutatori, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere di regolarità tecnica  
Favorevole

Il Responsabile del servizio  
Francescut Daniela

Parere di regolarità contabile  
Favorevole

Il Responsabile del servizio  
Leschiutta Paola

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

## IL SINDACO

Cede la parola all'assessore Fulvio Avoledo, che illustra l'argomento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTE** le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTI** inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, nonché le norme contenute nei commi 10, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 52 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

**VISTO** in particolare il comma 683 della Legge n. 147-2013, il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, nel quale è disciplinata altresì la T.A.S.I., approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 28 maggio 2015 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 23 del 09.06.2016;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 38, comma 1 della L.R. 18/2015 secondo cui i Comuni e le Province, fino al loro superamento, adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- il decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 28 febbraio 2019, il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021 viene posto al **31 marzo 2019**;
- la nota prot. n. 1782/P del 05.02.2019 della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle risorse della Regione F.V.G. di differimento del termine di

approvazione dei bilanci di previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019 (decreto Ministero Interno del 25 gennaio 2019);

**RICORDATO:**

- che ai sensi dell'art. 174 del T.U.E.L. la giunta approva lo schema di bilancio e lo presenta unitamente agli allegati ed alla relazione all'organo di revisione;
- che ai sensi dell'art. 171 del T.U.E.L. tra gli allegati al bilancio vi sono le deliberazioni che determinano per l'esercizio le tariffe e le aliquote;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

**TENUTO CONTO** delle disposizioni già sopra citate della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), le quali hanno:

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 (commi 21-24);
- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- escluso dalla TASI l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- eliminato il limite massimo dell'aliquota del tributo, stabilito per gli anni 2014 e 2015, al 0,25 per cento, confermando però il limite di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- stabilito che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- previsto che, per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura eventualmente applicata per l'anno 2015;

**RICHIAMATA** la Legge di Bilancio 2019 nr. 145/2018 che ha introdotto le seguenti novità IMU-TASI:

- art. 1, comma 705, "I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente";
- art. 1, comma 1092 "All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori “; - art. 1 comma 133 lett b) all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 (maggiorazione Tasi);

**VISTO** l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, modificato dalla *Legge di Bilancio 2018 nr. 205/2017, che dispone:*” *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 ((, 2017 e 2018)) e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ((Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità' di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote)). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;*

**DATO ATTO** che dal 2019 è cassata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento disposta dall'art. 1, comma 26, della L. 208/2015;

**POSTO CHE:**

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, con esclusione dell'abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare purché non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto da quest'ultimo nella misura del 20%, stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, e per il residuo dal titolare dei diritti reali, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 1, della legge 147/2013:

- il comma 676 stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- il comma 678 stabilisce che l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta allo 0,1 per cento e i comuni possono modificarla aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento;
- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**DATO ATTO** che, in base alla deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 sono le seguenti:

Descrizione	Aliquota
Immobili ad uso abitativo ( <b>categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7</b> ) e immobili accatastati in categoria <b>A 10</b> vuoti, sfitti e tenuti a disposizione da più di sei mesi	0,86 per cento
Aliquota di base (art. 13, comma 6, D.L. 201/2011)	0,76 per cento
Abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7, D.L. 201/2011) <b>Limitatamente alle categorie A/1,A/8,A/9</b>	0,4 per cento

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2018, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2018;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale nr. 36 del 11.03.2019, con la quale è stato proposto al Consiglio di confermare le aliquote e le detrazioni TASI vigenti nell'anno 2018;

**RITENUTO** di proporre al Consiglio comunale di destinare il tributo al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali indicati nell'art. 51 del vigente regolamento I.U.C., per i quali si riportano nel documento allegato le spese stimate per l'anno 2019, come risultanti dallo schema del bilancio di previsione 2019-2021;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili di cui all'art. 51 del regolamento I.U.C., al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio comunale, per l'anno 2019, di confermare le aliquote e le detrazioni, già vigenti nell'anno 2018, come di seguito riepilogate:

#### Aliquote del tributo

Fattispecie immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali in A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal regolamento I.U.C. art. 15	Escluse dal tributo
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle unità immobiliari classificate in categoria A/1, A/8 e A/9	1,3 ‰

Fabbricati rurali strumentali	1,0 ‰
Altri immobili, fabbricati gruppo D e fabbricati invenduti dalle imprese di costruzione	0,5 ‰

**Detrazioni per l'abitazione principale limitatamente alle unità immobiliari classificate A/1, A/8, A/9:**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata in A1, A8 e A9 destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni	€ 30,00
--	---------

**TENUTO CONTO** che le aliquote e le detrazioni proposte rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

**CONSIDERATO** inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 è stimato in € **74.145,00** consentendo il finanziamento parziale del costo dei servizi sopra indicati;

**DATO ATTO** che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno e che comunque, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013 il versamento della prima rata deve effettuarsi sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. 06/03/2014, n. 16 e da ultimo dalla Legge 208/2015, il quale stabilisce inoltre che il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 28 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile della I.U.C., nominato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale nr. 50 del 12.05.2015;

**VISTO** altresì il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile del servizio finanziario; del Responsabile del Servizio finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**CON** la seguente votazione espressa nelle forme stabilite per legge:

- presenti: n. 16
- favorevoli: n. 10
- contrari: n. --
- astenuti: n. 6 (Cherubin, Forte, Maniago, Masotti, Sbrissa e Zilli)

## D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni, già vigenti nell'anno 2018, come di seguito riepilogate:

### Aliquote del tributo

Fattispecie immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali in A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal regolamento I.U.C. art. 15	Escluse dal tributo
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle unità immobiliari classificate in categoria A/1, A/8 e A/9	1,3 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1,0 ‰
Altri immobili, fabbricati gruppo D e fabbricati invenduti dalle imprese di costruzione	0,5‰


### **Detrazioni per l'abitazione principale limitatamente alle unità immobiliari classificate A/1, A/8, A/9:**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata in A1, A8 e A9 destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni	€ 30,00
--	---------

2. Di dare atto che:
  - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
  - il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa;
  
3. Ravvisata l'urgenza, tenuto conto dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, di dichiarare con successiva separata votazione che presenta il seguente risultato:
  - presenti: n. 16
  - favorevoli: n. 10
  - contrari: n. --
  - astenuti: n. 6 (Cherubin, Forte, Maniago, Masotti, Sbrissa e Zilli)
 il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
MAURMAIR Markus



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Milan Elisabetta



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **03-04-2019** al **18-04-2019** inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Valvasone Arzene, 03-04-2019



L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Aderenti Tiziana



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, in data 29-03-2019:

perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

Valvasone Arzene, 03-04-2019



IL RESPONSABILE  
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  
Milan Elisabetta



---

Verbale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con/senza modifiche.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Milan Elisabetta

# COMUNE DI VALVASONE ARZENE

## PROSPETTO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI 2019

ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE - LEVA - STATISTICA	
USCITA	ENTRATE
Personale	€ 85.935,65
Acquisto di beni e servizi	€ 24.810,00
Trasferimenti	€ 500,00
Oneri finanziari	€ 5.900,27
Imposte e tasse	
Oneri straordinari	
Quote capitale mutui	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 117.145,92</b>

POLIZIA MUNICIPALE	
USCITA	ENTRATE
Personale	€ 118.512,75
Acquisto di beni e servizi	€ 22.560,00
Trasferimenti	€ 22.150,00
Oneri finanziari	€ 8.061,31
Imposte e tasse	
Oneri straordinari	
Quote capitale mutui	
Altre spese correnti	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 172.284,06</b>

BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	
USCITA	ENTRATE
Personale	€ 16.349,79
Acquisto di beni e servizi	€ 25.710,00
Trasferimenti	€ 24.450,00
Oneri finanziari	€ 1.208,31
Imposte e tasse	
Oneri straordinari	
Quote capitale mutui	
Altre spese correnti	€ 553,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 68.271,10</b>

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
USCITA	ENTRATE
Personale	
Acquisto di beni e servizi	€ 121.000,00
Utilizzo di beni di terzi	
Trasferimenti	
Oneri finanziari	€ 2.999,87
Imposte e tasse	
Oneri straordinari	
Quote capitale mutui	€ 7.524,37
<b>TOTALE</b>	<b>€ 131.524,24</b>

URBANISTICA E VIABILITA' (GESTIONE STRADE)	
USCITA	ENTRATE
Personale	€ 74.210,23
Acquisto di beni e servizi	€ 152.000,00
Trasferimenti	€ 5.600,00
Oneri finanziari	€ 142.736,87
Imposte e tasse	€ 4.846,57
Oneri straordinari	
Quote capitale mutui	€ 272.781,70
<b>TOTALE</b>	<b>€ 652.175,37</b>

GESTIONE DEL VERDE E DEL TERRITORIO	
USCITA	ENTRATE
Personale	€ 67.207,34
Acquisto di beni e servizi	€ 56.750,00
Trasferimenti	€ 500,00
Oneri finanziari	
Imposte e tasse	€ 4.602,13
Oneri straordinari	
Quote capitale mutui	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 129.059,47</b>

SERVIZI CIVILTARI	
USCITA	ENTRATE
Personale	
Acquisto di beni e servizi	€ 10.820,00
Trasferimenti	
Oneri finanziari	€ 5.242,50
Imposte e tasse	
Oneri straordinari	
Quote capitale mutui	€ 9.186,94
<b>TOTALE</b>	<b>€ 25.249,44</b>

€ 12.180,95



RIEPILOGO			
SERVIZIO	ENTRATA	USCITA	
ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE - LEVA - STATISTICA	€ 12.100,00	€ 117.145,92	
POLIZIA MUNICIPALE	€ 81.045,00	€ 172.284,06	
BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	€ 24.660,00	€ 68.271,10	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ -	€ 131.524,24	
URBANISTICA E VIABILITA' (GESTIONE STRADE)	€ 339.628,05	€ 652.175,37	
GESTIONE DEL VERDE E DEL TERRITORIO	€ 11.500,00	€ 129.059,47	
SERVIZI CIMITERIALI	€ 12.180,95	€ 25.249,44	
TOTALE	€ 481.114,00	€ 1.295.709,60	
AVANZO			814.595,60
DISAVANZO			74.145,00
GETTITO TASI STIMATO	€		€ 740.450,60
DIFFERENZA			5,72

